



# TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4<sup>^</sup> (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato  
la seguente

**SENTENZA**

**nella causa iscritta al n. 9320 2023 RG**

**FRA**

Parte\_1

Avv. LUCCHETTI

MARCELLO

**E**

Controparte\_1

contumace

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso ex art 414 C.p.c., depositato in data 17.3.2023, [...] Pt\_1 ha convenuto in giudizio la soc. Controparte\_1 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

*“1) In via cautelare ed urgente, previa declaratoria di nullità e/o illegittimità del trasferimento del 18.01.2023 (Provvedimento - Prot. MARUC /2023/ 650 del 18.01.2023) notificato in data 28.01.2023 a mezzo lettera raccomandata a/r ed impugnato stragiudizialmente il 7.2.2023, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora per i motivi esposti e con particolare riferimento al punto sub. D, Ordinare alla società Controparte\_2 . ... , di adibire e/o riassegnare con effetto immediato, anche inaudita altera parte, la ricorrente al precedente posto di lavoro e, comunque, adottare ogni atto idoneo a cautelare a tutelare il suo diritto soggettivo per tutte le motivazioni di fatto e di diritto sopra evidenziate con particolare riferimento al punto sub. D, con ogni conseguente statuizione di legge;*

*2) Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del trasferimento del 18.01.2023... .. per violazione e falsa applicazione dell'art 38*

commi III, V e VI del CCNL di Categoria e, per l'effetto, previa revoca e/o annullamento del provvedimento de quo, Ordinare e/o Condannare

Controparte\_1 ... ad abidire e/o riassegnare la Sig.ra [...]

Parte\_2 nel precedente posto di lavoro per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in ricorso con particolare riferimento al punto sub. A e B, con ogni conseguente statuizione di legge;

3) Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o illegittimità del trasferimento del 18.01.2023 ... , poiché irrogato in violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art 38 I comma del CCNL di Categoria e dell'art. 2103 comma 8 c.c. ovvero per insussistenza e/o mancata specificazione delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e, per l'effetto, previa revoca e/o annullamento del provvedimento de quo, Ordinare e/o Condannare

Controparte\_1 ... ad abidire e/o riassegnare la Sig.ra

Parte\_2 nel precedente posto di lavoro per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in ricorso con particolare riferimento al punto sub. C, con ogni conseguente statuizione di legge;

4) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.

2. Ha esposto in fatto di essere stata assunta in data 08.07.1991 alle dipendenze di Controparte\_1 per il tramite della formalizzazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato *full-time*, ed attualmente inquadrata come impiegata Livello Professionale C (Ruolo Operatore Senior – Ufficio Filiale RM 3 SUD Gestione Operativa) del CCNL per il Personale non Dirigente di CP\_1, così come risultante dalle buste paga;

di fruire, sin dall'anno 1999, dei permessi ex art 33 Legge 104/1992, al fine di assistere la propria sorella uterina Persona\_1 (nata a Nettuno il 6.12.1976 e residente in Anzio alla Via dei Frassini n. 7), portatrice di Org\_1 ex art 3, comma 3, della Legge n. 104/1992;

di aver prestato la propria attività lavorativa sin dall'anno 2000 presso la filiale di Roma Controparte\_3 (Ufficio CP\_4 [...]

Controparte\_5) e, nel corso degli ultimi 23 anni, di essere stata destinataria di un primo trasferimento del 2.7.2004 “presso l' Org\_2

[...] di Org\_3 2.....”, impugnato stragiudizialmente per violazione dell'art 37, V comma del CCNL di Categoria, proprio in ragione ella fruizione dei cit. permessi per l'assistenza della sorella Persona\_1

(il provvedimento era stato successivamente revocato); di essere stata, poi, in data 14.04.2006 destinataria di un secondo trasferimento “presso l' Org\_2 di Roma Spinaceto...”, dichiarato nullo dal Tribunale, con Sentenza n. 9570/2007, con conseguente riassegnazione nel posto originario poiché irrogato senza il consenso della lavoratrice e, pertanto, in violazione dell'art 37, V comma, del CCNL di Categoria; di aver

ricevuto la nota del 5.7.2007 (Prot. N. 9793/2007) di “Assegnazione” con la quale la società *Controparte\_1* le aveva comunicato che “...in esecuzione della Sentenza n. 9570/2007 del Tribunale, veniva disposta con effetto immediato l’assegnazione dall *Parte\_3* *Filiale Roma Sud al CMC- Operazioni e Servizio Clienti..... solo in virtù dell’esecutorietà della citata decisione ...”;*

che la società *CP\_1* aveva incardinato giudizio di appello avverso la cit. sentenza (n. 9570/2007) e nelle more, era stato sottoscritto Verbale di Conciliazione Giudiziale (in data 10.06.2010) e ribadita l’illegittimità del trasferimento e, nel contempo (punto 5 del verbale) concordato quanto segue: *Controparte\_1 riconosce alla ... Pt\_1 il Livello C Ruolo Professionale Operatore Gestione UP del Org\_4 in vigore a far data dal 01.07.2010 ad ogni conseguente effetto con applicazione presso la Filiale di Roma Org\_5 altresì alla ... Pt\_1 un aumento retributivo lordo annuo di € 1.200 a decorrere dal 07.07.2010...”;*

che in osservanza del verbale di conciliazione, *Controparte\_1* aveva provveduto al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 2.952,70.

Ha poi precisato che a decorrere dall’anno 2007 e per circa 10 anni, aveva lavorato presso la Filiale di Roma Sud di *Controparte\_1* in qualità di Impiegata addetta al Servizio Movimento Fondi (con mansioni di allocazione e/o ripartizione delle risorse economiche da inviare ai vari Uffici Postali della Filiale di Roma Sud);

che, in data 29.02.2016 aveva presentato alla sede *CP\_6* di Pomezia la Domanda di *Parte\_4* (Ricevuta di Protocollo n. 015.29/02/2016.0019504) al fine di prestare assistenza alla sorella per il periodo dal 01.07.2016 al 31.08.2016;

che, dopo aver usufruito del congedo straordinario, ex Lege n. 398/2000 e successive modifiche ed integrazioni, era rientrata al lavoro e, senza preavviso e/o giustificato motivo, era stata rimossa dall’incarico afferente la *Organizzazione\_6* e pertanto, per il tramite del proprio legale, aveva impugnato e contestato la predetta rimozione per tutti i motivi dedotti in missiva (Cfr. doc. n 12); che con e-mail del 28.06.2017 (indirizzata all’amministratore delegato Dott. *Persona\_2*) ed avente ad oggetto “Responsabilità Dirigenziali” deduceva di “aver lavorato presso la Filiale di Roma Sud di *CP\_1* per più di dieci anni al Servizio Movimento Fondi e nel Settembre 2016, rientrando da congedo straordinario ex Legge 388/2020, è stata rimossa dall’incarico senza giustificato motivo ....sostituita da una collega in fase di distacco da *Organizzazione\_7* ritenuta meritevole di un premio ad personam con avanzamento di carriera Livello B...” (Cfr., doc. n 13);

che, per il tramite del proprio legale, con lettera raccomanda a/r del 7.3.2018, aveva denunciato l’illegittima condotta della società datrice

con riferimento al mutamento *in peius* delle mansioni e/o demansionamento in violazione dell'art 2103 c.c..

Ha quindi precisato che il presente giudizio aveva ad oggetto la declaratoria di nullità e/o illegittimità del trasferimento della ricorrente ovvero del Provvedimento (Prot. MARUC /2023/ 650) del 18.01.2023 notificato in data 28.01.2023 a mezzo lettera raccomandata riguardante l'“Accordo 12 Maggio 2022 – Assegnazione” con il quale le era stato comunicato che era stata “assegnata con decorrenza dal 23.01.2023, presso l' Parte\_3 con il ruolo di Operatore Senior, figura professionale Operatore Sportello Promiscuo...”.

Ha precisato che il trasferimento de quo non aveva comportato mutamento di edificio (ma esclusivamente di piano) e, più precisamente, il trasferimento dal Reparto Amministrativo collocato al piano 2 al Reparto afferente Operazioni di Sportello – Relazione con il pubblico al piano terra; che tale trasferimento presentava evidenti analogie con il secondo trasferimento del 14.06.2006 sopra citato e successivamente dichiarato nullo dal Tribunale con la Sentenza n. 9570/2007; che, in ogni caso, il provvedimento di trasferimento del 18.01.2023 si appalesava nullo poiché irrogato in violazione dell'art 38 del CCNL di categoria, comma VI, che prevedeva espressamente: “*Nei confronti di tutti i lavoratori che fruiscano delle tutele di cui alla Legge 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di lavoratori affetti dalle patologie di particolari gravità di cui all'art 41 comma 1 del presente CCNL, il trasferimento, indipendentemente dalla distanza, non può avvenire se non con il consenso della persona interessata...*” atteso che, anche in tale circostanza, la ricorrente non aveva prestato il proprio consenso.

Per il tramite dei propri legali, con pec del 7.2.2023, aveva quindi impugnato il provvedimento di trasferimento, poiché irrogato senza il proprio consenso e/o comunque per tutte le motivazioni di fatto e di diritto richiamate nella missiva laddove, peraltro, veniva altresì richiesta la specificazione dei motivi nonché l'invio dell'Accordo 12 Maggio 2022 in relazione ai quali Controparte\_1 non forniva riscontro; il cit. provvedimento doveva altresì considerarsi nullo poiché irrogato in evidente violazione del dettato normativo di cui all'art 38 comma V del CCNL di Categoria laddove prevedeva che “*il lavoratore di età superiore a 55 anni se uomo o 53 anni se donna può essere trasferito solo in casi di carattere eccezionale, adeguatamente motivati da parte aziendale*” nonché con il comma III del medesimo articolo “*...Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, indicando le motivazioni per il quale è disposto, con un preavviso non inferiore a 45 giorni nei confronti del lavoratore senza famiglia a carico ovvero non inferiore a 60 giorni nei confronti del lavoratore con famiglia carico....*”, così come risultante per tabulas.

Ha quindi argomentato in diritto.

3. La società *CP\_1* non si è costituita e si è proceduto in contumacia.

4. Il procedimento cautelare è stato definito, mentre alla odierna udienza è stato deciso il procedimento di merito.

5. Il ricorso non può trovare accoglimento.

6. Con l'odierno ricorso è stato impugnato il provvedimento di assegnazione "...con decorrenza dal 23.01.2023, presso l' [...] *Parte\_3* con il ruolo di Operatore Senior, figura professionale Operatore Sportello Promiscuo..." e, quindi, per quanto precisato nello stesso atto introduttivo, comportante un mutamento di piano dello stesso edificio (dal Reparto Amministrativo collocato al piano 2 al Reparto Operazioni di Sportello – Relazione con il pubblico, al piano terra).

7. Si assume che tale trasferimento doveva considerarsi illegittimo: per violazione dell'art. 2103, comma VIII, C.c., per violazione dell'art. 38 CCNL.

8. Si richiama poi la sentenza del Tribunale di Roma, GdL, n. 9570/2007, per evidenti aspetti di analogia, rispetto alla quale, tuttavia, è stato presentato appello e la relativa controversia è stata definita con verbale di conciliazione giudiziale, nel quale, tra l'altro, è stata ribadita la adibizione alla "sede" originaria.

9. Si deve tuttavia osservare che la sentenza richiamata non può svolgere alcun riflesso nella odierna fattispecie, atteso da quanto si evince dal contenuto del verbale di conciliazione giudiziale in sede di gravame (invero irrivalentemente prodotto), in ogni caso, si rinviene non solo la rinuncia al diritto di parte ricorrente (v. punto 2) a fronte della rinuncia all'appello di *CP\_1* (p. 3) nonché che la previsione secondo cui la applicazione alla Filiale di Roma Sud viene concordata fatte salve "future esigenze tecnico, organizzative e produttive" (v. punto 5 conciliazione, all. 9).

10. Ancora, in via pregiudiziale ed assorbente, devono richiamarsi i principi che concorrono alla disciplina dell'istituto del trasferimento che, come noto, non viene definito nel codice civile e che trae spunto dal combinato disposto di varie disposizioni (art. 2103 C.c., artt. 46, 1182, 1368, 2196, 2197 C.c.) che ancorano l'esecuzione della prestazione lavorativa ad un determinato luogo, riferendo ad una parte del rapporto la possibilità di incidere sulla stabilità ovvero sul mutamento del predetto luogo (artt. 1334, 2086, 2104, 2° comma, 2106 C. c.)

11. Il trasferimento si può definire come atto unilaterale, negoziale e ricettizio, con il quale il datore di lavoro, nell'esercizio del proprio

potere direttivo e ricorrendo comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, muta a tempo tendenzialmente indeterminato le modalità spaziali di esecuzione della prestazione di un lavoratore.

12. Tuttavia, non ogni mutamento del *locus loci* lavorativo comporta un trasferimento, con riconducibilità della fattispecie alla sfera d'applicazione dell'art. 2103 C.c., dovendosi avere riguardo alla variazione dell'unità produttiva, proprio perché la *ratio* della norma non è quella di impedire in assoluto lo *ius variandi* ma, più semplicemente, di limitare l'esercizio del predetto potere datoriale alla ricorrenza di ragioni ben precise.

13. L'unità produttiva, poi, ai sensi dell'art 35, 1° comma, della legge 300/1970, viene identificata in termini funzionali con ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti ed, ai sensi del 2° comma, come quell'entità operativa che, nell'ambito dello stesso comune (medesimo ambito territoriale per le imprese agricole), occupa più di 15 dipendenti (5 per le imprese agricole), anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti.

14. E' chiara quindi la previsione che si riferisce all'ambito "territoriale" mentre, considerata la *ratio* ispiratrice dell'art. 2103 C.c. volta a limitare il nocumento connesso ad una apprezzabile variazione topografica del luogo di lavoro, è anche possibile desumere, a contrario, che nei casi in cui l'unità produttiva di destinazione sia limitrofa a quella di provenienza non siano applicabili i limiti previsti, poiché non ravvisabile il pregiudizio derivante dal mutamento del luogo di lavoro che la norma si propone di evitare.

15. Pertanto esula dal concetto di trasferimento il semplice spostamento inteso come variazione che non determina il cambiamento di residenza e/o il trasferimento del lavoratore nell'ambito di diverse unità produttive.

In altri termini, se un lavoratore viene "trasferito" da un ufficio ad un altro della medesima unità produttiva, non si pone un problema di "tutela", trattandosi più propriamente di uno "spostamento" che non causa né un apprezzabile mutamento topografico, né una variazione dell'unità produttiva.

16. Del resto e proprio con riferimento alla medesima parte datoriale, la S. Corte ha avuto modo di affermare che: *"La nozione di trasferimento del lavoratore, che comporta il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 2103, comma 1 (ultima parte), c.c., e alla stregua delle disposizioni collettive applicabili nella specie (artt. 37 e 74 del c.c.n.l. per i dipendenti postali), non è configurabile quando lo spostamento venga attuato nell'ambito della medesima unità produttiva, salvo i casi in cui l'unità produttiva comprenda uffici notevolmente distanti tra loro"* (Cass. Sez. L., Ord. n. 17246/2018).

17. Né rilevano le limitazioni normative al trasferimento senza consenso del lavoratore con diritto alla tutela di cui all'art. 33, comma 5, legge 104/1992, in quanto, in ogni caso, la seconda parte della norma, nel prevedere che il lavoratore non possa essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso, esprime una diversa scelta di valori collegata ai riflessi negativi per il portatore di *handicap* di un trasferimento di sede del congiunto a fronte di una situazione assistenziale già consolidata, ma solo laddove il trasferimento sia idoneo a pregiudicare gli interessi di assistenza familiare del dipendente (Sez. L, Ord. n. 33429/2022).

18. Conseguendo quindi che la domanda della *Pt\_1* non possa essere accolta, mentre quanto alle spese processuali, non si fa luogo alla loro regolazione essendo la società rimasta contumace in entrambe le fasi.

*P.Q.M.*

*Rigetta il ricorso; nulla per le spese.*

*Roma lì, 23.2.2024*

*Il Giudice*